

4-2020 - Delibere del Consiglio



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4/2020 del Consiglio della Comunità

OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 e della nota integrativa (bilancio armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs 118/2011) della Comunità delle Giudicarie - (punto 4 o.d.g.)

L'anno **duemilaventi** addì 13 (tredici)
del mese di **gennaio** alle ore 18.00 nella sala delle riunioni,
convocato dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti,
si è riunito il Consiglio della Comunità delle Giudicarie.

Sono presenti N. 13 ed assenti N. 4 membri, come risulta dal seguente elenco:

	assenti			assenti	
	giust.	non giust.		giust.	non giust.
BUTTERINI GIORGIO - <i>Presidente</i>			BERTOLINI ROBERTO		
SIMONI MICHELA - <i>Vicepres.</i>			BONZANI SILVIA	X	
BOMBARDA ROBERTO - <i>Assessore</i>			MARCHIORI SIMONE	X	
FERRAZZA WALTER - <i>Assessore</i>			BONENTI GIUSEPPE		
FERRARI MANUELA			MOSCA MARCELLO		
GIACOMETTI STEFANIA			GALLAZZINI SARA		X
DEGIAMPIETRO PIERA			ZANONI FRANCESCA		
PELLIZZARI KETTY			TAROLLI DANIELE		X
BONENTI WERNER					

Assiste il Segretario Generale **dott. Michele Carboni**

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta,
ed invita il Consiglio della Comunità a deliberare sull'oggetto suindicato.

Numero rappresentanti assegnati al Consiglio: **N. 17**

Numero Consiglieri presenti per rendere valida la seduta: **N. 9**

OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 – 2022, della nota integrativa (bilancio armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs 118/2011) della Comunità delle Giudicarie - (punto 4 o.d.g.)

Il Presidente relaziona:

Il Consiglio è chiamato questa sera ad esaminare ed approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 – 2022 e della nota integrativa (bilancio armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs 118/2011) della Comunità delle Giudicarie

Gli atti sono stati anche trasmessi all'Organo di revisione e, di quest'ultimo, esiste in atti il parere favorevole.

Il Consiglio

Udita la relazione del Presidente;

Visto lo Statuto della Comunità delle Giudicarie ed in particolare l'art. 49 in base al quale “ La Comunità delibera, nei termini e nei modi previsti dalle norme di contabilità dei Comuni, il Bilancio di previsione per l'anno successivo”;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove si prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ed int.;

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”.

Visto l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta (da noi Comitato Esecutivo) presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni ed entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta (da noi Comitato Esecutivo) presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;

Visto l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 108 dd. 31.07.2019 esecutiva, avente per oggetto "Presentazione al Consiglio di Comunità del D.U.P. esercizio 2020-2022 - SEZIONE STRATEGICA."

Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 21 dd. 30 settembre 2019 esecutiva, avente per oggetto "Presentazione del D.U.P. (ART. 170 COMMA 1 - D.lgs 267/2000) - Sezione strategica 2020-2022"

Richiamata la deliberazione consiliare n. 04 del 16 aprile 2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018 e con la quale è stata rinviata l'adozione del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 35 dd. 19.12.2019 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 co. 11 L.P. 29/12/2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n.175 e s.m. Ricognizione al 31.12.2018 ed atti connessi.

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]";

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2019–2021, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa;

Ricordato che la Legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal

Decreto legislativo 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

Ricordato che l'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) precisa, inoltre, che, a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali e che non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Appurato che anche le Comunità, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1468/2016, sono state assoggettate al vincolo del pareggio di bilancio e i relativi risultati sono stati monitorati e trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 79, comma 3 dello Statuto di Autonomia;

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato, in risposta ad un quesito formulato dalla Provincia Autonoma di Trento al fine di verificare la possibilità di assegnare gli spazi finanziari anche alle Comunità, ha precisato che devono ritenersi assoggettati ai vincoli del pareggio di bilancio solo gli enti espressamente richiamati nell'ambito dell'art. 9 della L. 243/2012 (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane e Province Autonome di Trento e Bolzano);

Dato atto pertanto che le Comunità non sono sottoposte ai citati vincoli, come risulta anche dalla comunicazione della Provincia Autonoma di Trento dd. 02 luglio 2018, ns. prot. di arrivo n. 13119 dd. 02 luglio 2018;

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2020-2022, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi dell'Ente,

in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione;

Preso atto che le linee programmatiche contenute negli allegati al bilancio sono state concertate con i Responsabili dei singoli Servizi e che esaminata la proposta tecnica si è ritenuto – in accordo con i medesimi – di aggiustare i relativi stanziamenti proposti prendendo come base lo stato di attuazione dei programmi dell'esercizio in corso;

Visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 di recente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 nella formulazione attuale prevede che:

“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviino la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”

Considerato che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P. 18/2015 stabilisce che “Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.”

Considerato pertanto che gli enti locali trentini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno la facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale fino al 2020, adottando, in riferimento all'esercizio 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dall'art. 232 del D.lgs. 267/2000.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 17/2019 di data 31/07/2019 ad oggetto “Rinvio della contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm”.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 18/2019 di data 31/07/2019 ad oggetto “Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm”. Considerato che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha abrogato l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, apportando una modifica al comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. che nella nuova formulazione recita: “3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”;

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 in particolare con riferimento agli articoli 9 e 10 relativi al procedimento di formazione ed approvazione del Bilancio di Previsione;

Richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 170 dd. 25 novembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione schema del Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 e della nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs 118/2001)”;

Preso atto che, a seguito della conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, l'art. 57-bis. della stessa (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe.

Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico) dispone quanto segue:

“All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)], sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (omissis....);

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente: “683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020–2022 (Allegato 1) e della nota integrativa;

Vista la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (Allegato n. 2);

Visto il piano degli indicatori al bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 (Allegato n. 3);

Preso atto che gli schemi di bilancio con i relativi allegati sono stati trasmessi ai Consiglieri per consentire le proposte di emendamento, nonché all'Organo di Revisione per la redazione della relazione con l'espressione del parere di competenza;

Visto il parere favorevole dal revisore dei conti dott. Flavio Bertoldi sulla proposta di Bilancio di previsione 2020 – 2022 con la relativa nota integrativa espresso in data 04 dicembre 2019 (prot. 13219 dd. 5 dicembre 2019) (Allegato n. 4);

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020 che ha previsto in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 dei comuni, di applicare la medesima proroga anche ai comuni trentini, di evidenziare che nella G.U. n. 295 del 17 dicembre è stato pubblicato il DM 13 dicembre 2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Sentita l'ampia relazione del Presidente, quale Assessore al Bilancio, effettuata anche con l'ausilio di proiezione di specifiche tabelle;

Sentiti i diversi interventi come riportati a verbale;

Visto quanto disposto dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dell'atto, ai sensi dell'articolo 185 del C.E.L. approvato con L.R. 3.05.2018, n. 2;

Ritenuto necessario dare pronta attuazione al presente provvedimento;

Con voti favorevoli n. 12 (dodici) su 12 votanti, contrari n. 0 (zero), astenuti n. 1 (Giuseppe Bonenti), su n. 13 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano e con separata votazione, che ha dato risultato favorevoli n. 12 (dodici) su 12 votanti, contrari n. 0 (zero), astenuti n. 1 (Giuseppe Bonenti), su n. 13 Consiglieri presenti per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta;

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Allegato n. 1), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che – ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs.118/2011 –tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico.
2. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 (Allegato n. 2).
3. di approvare il piano degli indicatori del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 (Allegato n. 3).

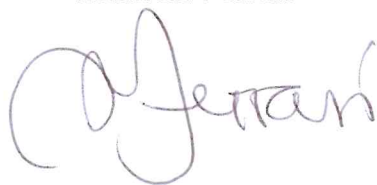
4. di dare atto che i suddetti documenti inerenti il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2020 e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012.
5. Preso atto del parere favorevole espresso in data 4 dicembre 2019 dall'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di previsione 2020 – 2022 e sulla nota integrativa allegata (Allegato 4).
6. Di dichiarare il presente provvedimento, ad unanimità di voti palesi espressi ed accertati nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 3° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione al Comitato esecutivo della Comunità entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii., nonché ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

---oooOOOooo---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

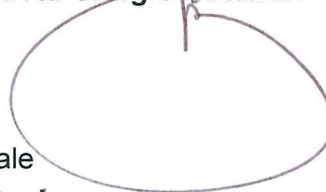
Il Membro designato

Manuela Ferrari



Il Presidente

dott. Giorgio Butterini



Il Segretario generale

dott. Michele Carboni



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li

Il Segretario generale

dott. Michele Carboni

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo telematico

in

pubblicazione

giusta attestazione del Funzionario addetto

dal 16 GEN. 2020 al 26 GEN. 2020
per 10 giorni consecutivi



IL SEGRETARIO
dott. Michele Carboni



Data _____

Protocollo N. _____

DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018

li, 13 GEN. 2020



Il Presidente

dott. Giorgio Butterini



Visto e prenotato l'impegno al capitolo

N. _____

del Bilancio _____

IL RAGIONIERE